



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 2019 - ORE 11:00

in Arezzo presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	CAPRINI Domenico	1	
Cons.	BATTAGLIA Milena	2	
Cons.	POLVANI Fabrizio	3	
Verbalizzante	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori:

TIEZZA Roberto	(Pres.te)	1	
SABBA Rosanna	(Comp.te)	2	
NOVASELICH Paolo	(Comp.te)	3	

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 14
11 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: Direzione – incarico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Domenico CAPRINI	Presente	x	Assente	☐
Consigliere	Milena BATTAGLIA	Presente	x	Assente	☐
Consigliere	Fabrizio POLVANI	Presente	x	Assente	☐

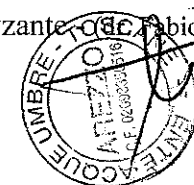
VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25;
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Iriguo Umbro – Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sezione I, e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I – II (s.g.);
VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO l'art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;
VISTO il DPGR Umbria 30.06.2017 n.161 modificato con DPGR Umbria 28 febbraio 2018, n. 9 con cui è stato nominato il Consiglio di amministrazione di EAUT ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28.10.2011 n.54 e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.11;
VISTO lo Statuto di EAUT approvato dalle Regioni vigilanti;
PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11,
RICHIAMATI inoltre il regolamento di contabilità e quello di organizzazione adottati dal Consiglio di Amministrazione di EAUT ed approvati dalle Regioni vigilanti;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare l'appendice che è parte integrante della presente deliberazione;
- di prendere atto delle candidature pervenute in esito all'avviso prot. n. 121 pos. IV/1 del 18 gennaio 2019 con scadenza 04/02/2019;
- di individuare tra le candidature di cui al precedente punto la più adeguata (e meritevole di scelta per le ragioni riportate in appendice) in quella presentata dall'Ing. Andrea Canali;
- di attribuire pertanto all'Ing. Andrea Canali l'incarico quinquennale di direttore di Ente Acque Umbre Toscane;
- di approvare lo schema di contratto riferito a quanto di cui al precedente punto, schema che pur non allegato alla presente, ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato, ivi compresa l'autorizzazione al Presidente e legale rappresentante p.t. di EAUT – quale datore di lavoro – alla sottoscrizione del predetto contratto con decorrenza odierna (e a tutto il 10 febbraio 2024);
- di autorizzare ogni adempimento conseguente al presente deliberato;
- di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

Il verbalizzante (Ing. Fabio Lunardi)



APPENDICE

OGGETTO: Direzione – incarico.

Il CdA considera le manifestazioni di interesse pervenute sulla base dell'avviso prot. n. 121 pos. IV/1 del 18 gennaio 2019 con scadenza 04/02/2019. Il Presidente evidenzia che privilegiano ed orientano la scelta del CdA: 1- gli aspetti di specificità curriculare in relazione all'avvenuto svolgimento di compiti nell'ambito delle funzioni (o analoghe) come attribuite all'E.A.U.T. dall'art. 3 della Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11; 2- l'aver ricoperto incarichi (di natura dirigenziale o ad essa assimilabile) con responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private, per almeno cinque anni; 3- la maggiore economicità per E.A.U.T. della soluzione individuabile (cioè tra quelle ricavabili dalle manifestazioni di interesse che abbiano le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1- e 2-). Tenuto conto di quanto in precedenza premesso, in relazione alle due candidature pervenute (e cioè quella acquisita a protocollo col n. 234 in data 31/01/2019 e quella acquisita a protocollo col n. 253 in data 02/02/2019), il CdA unanime ritiene come la più adeguata (e meritevole di scelta) la candidatura presentata dall'Ing. Andrea Canali, continuativamente dirigente tecnico (prima di EIUT e poi di EAUT) da oltre un decennio. Lo schema di contratto di diritto privato relativo all'incarico fiduciario di direzione – che ha tenuto conto delle indicazioni provenienti dai Consiglieri – era già stato reso disponibile tra la documentazione che aveva integrato la trasmissione dell'ordine del giorno dell'odierno CdA. Dei contenuti di tale schema viene data illustrazione dal Presidente. Il testo del predetto schema come sopra reso disponibile risulta il seguente:

In applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'EAUT in data tra l'Ente stesso e (cf.) con il presente fino alla scadenza quivi stabilita viene disciplinato il rapporto di direzione di EAUT. Quanto sopra affinché il predetto (.....) quale direttore pro-tempore - curi le attività previste dall'Intesa istitutiva di EAUT in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11 (art. 11) e dallo Statuto di EAUT (art. 8). Tanto premesso e ferma restando la sede di lavoro posta in Arezzo alla via Ristoro d'Arezzo n. 96, si conviene che il rapporto di lavoro venga regolato dal presente contratto attraverso il quale le parti si danno reciprocamente atto ed accettano quanto segue.

-1- il presente contratto è di natura privatistica e soggiace ad esso un rapporto fiduciario i cui caratteri lasciano pertanto in capo ad E.A.U.T. e ai suoi organi ampia discrezionalità,
-2- la durata del rapporto/incarico è stabilita con decorrenza febbraio 2019 fino a febbraio 2024 e ha pertanto durata di anni cinque,

-3- le parti, richiamata la natura pattizia-privatistico-convenzionale del presente contratto, operano riferimento - ove e per quanto nel presente espressamente richiamato - al Collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 (e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009) e ai successivi che dovessero medio tempore intervenire;

-4- per la parte residua dell'anno 2019 il corrispettivo onnicomprensivo preso a riferimento su base annua (che è da erogare mensilmente pro quota mensile) è convenzionalmente determinato – mantenuto in riduzione rispetto al minimo di cui al comma 4 dell'art. 11 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana istitutiva di EAUT – in funzione di quanto previsto dal contratto Collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 (e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009) con riferimento al tabellare del dirigente di seconda fascia incrementato per posizione come da art. 22 comma 3 nell'importo di euro 42.000,00 ed integrato della percentuale come fissata nello stesso art. 22, comma 4 (in ragione della complessità e dell'articolazione della struttura). Vi è inoltre - per il periodo considerato al presente punto - il riconoscimento di risultato a consuntivo nella percentuale minima indicata all'art. 23, comma 4 del citato ccnl. Quanto di cui al presente punto è stabilito senza che ciò abbia alcun collegamento con la formazione-utilizzo di quanto previsto all'art. 21 del citato ccnl poiché non riferito all'incarico di Direttore e comunque tenuto conto della natura pattizia-privatistico-convenzionale del richiamo innanzi operato al punto 3,

-5- a partire dall'anno 2020 (e fino al termine dell'incarico) il corrispettivo onnicomprensivo preso a riferimento su base annua (da erogare mensilmente pro quota mensile) è convenzionalmente determinato nell'importo come stabilito nelle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 572 del 14/07/2014 e della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1129 del 05/10/2015 che è corrisposto con la seguente modalità in funzione di quanto attualmente previsto dal contratto Collettivo nazionale di lavoro della dirigenza

dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 (e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009) con riferimento al tabellare del dirigente di seconda fascia incrementato per posizione come da art. 22 comma 3 nell'importo massimo ivi previsto ed integrato della percentuale come fissata nello stesso art. 22, comma 4 (in ragione della complessità e dell'articolazione della struttura) e con il riconoscimento di risultato a consuntivo in misura superiore alla percentuale minima indicata all'art. 23, comma 4 del citato ccnl e cioè nell'entità pari alla parte residua rispetto all'importo stabilito nelle citate deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 572 del 14/07/2014 e della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1129 del 05/10/2015, parte che è oggetto di premio annuale di risultato da riconoscersi a consuntivo da parte del CdA sulla base dell'applicazione dei meccanismi di valutazione vigenti presso l'Ente (e comunque a fronte dell'esito positivo della valutazione stessa). Quanto di cui al presente punto è stabilito senza che ciò abbia alcun collegamento con la formazione-utilizzo di quanto previsto all'art. 21 del citato ccnl poiché non riferito all'incarico di Direttore e comunque tenuto conto della natura pattizia-privatistico-convenzionale del riferimento innanzi operato,

-6- laddove nel corso dell'incarico di cui al presente intervenga un nuovo ccnl area VI della dirigenza (o comunque esso venga assorbito in un nuovo ccnl) il tabellare cui è fatto riferimento nel precedente punto 5. potrà essere correlativamente aggiornato e adeguato (con decorrenza peraltro non anteriore all'01/01/2020) a fronte di espresso assenso delle due regioni vigilanti a derogare all'importo stabilito nelle richiamate deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 572 del 14/07/2014 e della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1129 del 05/10/2015, assenso che con il presente l'Ente - in persona del suo legale rappresentante pt - si impegna a richiedere con immediatezza alle due suddette regioni al presentarsi del presupposto (nuovo ccnl area VI o di sua confluenza). Finché non intervenga il predetto assenso, l'eventuale incremento del tabellare troverà comunque copertura e finanziamento in una correlativa riduzione della parte del compenso da destinarsi a produttività-risultato;

-7- per alcuni ulteriori aspetti della disciplina giuridico-economica del rapporto (e cioè il trattamento di missione/trasferita e quello assicurativo e previdenziale, l'orario di lavoro, le malattie, le ferie) permane il rinvio - e ad ogni buon conto è operato rinvio pattizio - al predetto contratto Collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 (e successivi),

-8- le parti si danno reciprocamente atto che all'instaurazione del presente rapporto di lavoro (privatistico) si accompagna il collocamento in aspettativa dell'incaricato ai sensi di quanto previsto dall'Intesa istitutiva di EAUT in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11 (art. 11),

-9- le retribuzioni e le indennità corrisposte sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalle disposizioni di legge,

-10- il presente atto – già approvato in forma di schema dal CdA di EAUT – sarà comunque sottoposto alla ratifica del medesimo CdA nelle riunioni immediatamente successive a quella in cui ne è stata dallo stesso autorizzata la sottoscrizione;

-11- quanto alle ferie che maturino in ragione del presente - in aggiunta a ciò di cui al punto precedente - viene pattizamente convenuto e precisato - in ragione anche del preposto principio costituzionale di irrinunciabilità - che se ne abbia godimento massimo entro e non oltre l'anno solare successivo alla loro maturazione

Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno febbraio 2019

Arezzo, li 11 febbraio 2019

Il verbalizzante (dr. Fabio Lunardi)

